

(N. 1624)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1951

Modifiche all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente legge si è ritenuto rivedere il trattamento economico del personale della Scuola archeologica di Atene, nonchè la misura e il numero delle borse di studio da concedersi agli allievi della Scuola stessa. Per ovvie considerazioni di carattere generale il trattamento economico di quel personale è stato rapportato a quello del personale insegnante in servizio all'estero.

La Scuola archeologica di Atene risponde ad una funzione educativa precisa, indispensabile per completare la formazione dei funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, nonchè dei docenti di antichità classiche, storia dell'arte antica e discipline affini nelle università.

Le attività della Scuola consistono in corsi di lezioni impartite dal direttore, in studi, esercitazioni e conferenze degli alunni e degli aggregati della Scuola, frequenza alle conferenze delle altre scuole, viaggi ed esplorazioni in Grecia e nell'Oriente prossimo, scavi della Scuola, pubblicazione degli studi e dei risultati di scavo nell'« Annuario » della Scuola.

Prima della guerra le spese comprendevano: salari ed assegni al direttore e al custode-economo; borse di studio agli allievi, spese per i viaggi dall'Italia in Grecia e viceversa e per i viaggi e le esplorazioni in Grecia, spese per gli scavi della Scuola, salari ai custodi e inservienti locali, affitto, manutenzione e arredamento delle abitazioni del direttore e degli allievi, spese di cancelleria, incremento della biblioteca, pubblicazione dell'« Annuario » della scuola.

Date le oscillazioni di valore delle valute e date le difficoltà di determinare un rapporto fisso nel costo della vita in Grecia rispetto all'Italia, con la presente legge viene data una certa stabilità nel trattamento economico del personale della scuola, adeguando tale trattamento, come è stato già accennato, a quello del personale insegnante in servizio nelle scuole italiane all'estero.

Il direttore della Scuola non ha compiti di insegnamento tranne i corsi già ricordati agli allievi — che sono un piccolo numero di laureati — ma ha principalmente

il compito di avviarli alla ricerca scientifica originale, alla esplorazione e allo scavo archeologico.

Il direttore ha poi il compito di assistere tutti gli studiosi italiani di materie storico-archeologiche di passaggio per la Grecia, nonché quelli stranieri che si interessino in modo speciale di argomenti riguardanti il mondo greco-romano, e di facilitare la comprensione della civiltà e dei musei ellenici a tutti i visitatori italiani, in qualche maniera rappresentativi dell'Italia, che passano per la Grecia.

In considerazione degli accennati compiti e di quelli che gli derivano dalla posizione di capo dell'unico istituto culturale italiano post-universitario all'estero, si è ritenuto, con la

presente proposta di legge, di apportare adeguati miglioramenti al trattamento economico del direttore, tenendo anche presente il trattamento accordato ai capi di similari istituti di altri Paesi in Grecia.

Non si è creduto tuttavia opportuno includere nel disegno di legge uno stanziamento fisso per il funzionamento della Scuola, dato che le sue esigenze sono suscettibili di variazione in rapporto al costo della vita in Grecia e alla sempre crescente importanza che la Scuola stessa va assumendo.

Il presente disegno di legge non porta comunque alcun onere nel bilancio dello Stato, perchè al funzionamento della Scuola archeologica si provvede con i fondi stanziati nell'apposito capitolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il direttore della Scuola archeologica di Atene sarà scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i funzionari di gruppo A del ruolo statale delle antichità e belle arti di grado non inferiore al VI, o tra i professori di ruolo di discipline archeologiche ed affini.

Il direttore, oltre allo stipendio di cui gode, percepirà l'assegno di sede, più la maggiorazione stabilita per la Grecia, spettante ai professori universitari dello stesso grado secondo il trattamento economico previsto per il personale insegnante in servizio all'estero.

Art. 2.

Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro, potrà nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichità e belle arti, ovvero, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore, tra i cultori di studi archeologici, un assistente della Scuola, che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.

Il trattamento economico dell'assistente sarà quello degli insegnanti di pari grado delle scuole medie italiane all'estero, ovvero, se scelto fra i cultori di studi archeologici, quello degli insegnanti delle scuole predette di grado iniziale.

Su richiesta del direttore, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà inviare altresì in missione temporanea presso la Scuola uno o più funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che possano coadiuvare il direttore nell'assistenza agli scavi promossi dalla Scuola, e in altre mansioni di carattere scientifico e amministrativo, entro il limite dei fondi della Scuola stessa, annualmente previsti nel proprio bilancio.

Art. 3.

L'assegno di sede è attribuito per il periodo di effettiva permanenza in Grecia e nei luoghi

di scavo del vicino Oriente, e sarà conservato per intero dal personale della Scuola durante le ferie annuali per non oltre 60 giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni del viaggio di andata e ritorno, nonchè durante i viaggi di studio e i periodi di scavo della Scuola, anche se condotti fuori del territorio nazionale della Grecia.

Art. 4.

Al personale della Scuola spetta il rimborso delle spese per i viaggi determinati da motivi di servizio. Nessun rimborso compete in relazione alle eventuali spese di viaggio per le ferie annuali.

Art. 5.

Il numero delle borse da attribuire agli alunni ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, che approva il regolamento per la Scuola archeologica di Atene, sarà determinato di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del direttore della Scuola stessa.

Le borse non potranno comunque eccedere il numero di quattro, con facoltà al direttore di proporle la proroga per un secondo anno.

Ad ogni alunno vincitore di borsa sarà corrisposta una somma stabilita di anno in anno dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, su proposta del direttore della Scuola.

La borsa agli alunni s'intende conferita per un soggiorno in Grecia e nel prossimo Oriente non inferiore a nove mesi.

Agli aggregati, di cui al secondo comma del citato articolo 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, possono essere conferite, con la stessa procedura, borse di studio in numero non superiore a due, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'ammontare ciascuna non superiore a due terzi di quelle da conferirsi agli alunni.

Agli alunni e agli aggregati, oltre alle spese di andata e ritorno dall'Italia, saranno rimborsate le spese vive per i viaggi di istruzione e per quelli inerenti agli studi in Grecia e nel prossimo Oriente autorizzati dal direttore della Scuola.